

Prot. n. ...**Contratto n. ... del ...**

Spett.le

Via

.....
C.F.

P.I.

PEC**Oggetto: CONTRATTO MISTO DI FORNITURA. Fornitura e posa in opera****"chiavi in mano" di un sistema di compressione dell'aria comburente****presso Sesta Lab – CIG: 7000598439 - CUP: D88I13000200004.**

Con riferimento alla nostra gara n° 6681917 ed alla Vs. offerta tecnica ed economica del, ed in applicazione della Det. A.U. N. del, Vi conferiamo, in nome e per conto di Co.Svi.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche S.c.r.l. (in seguito denominata "Co.Svi.G.") il Contratto in oggetto alle condizioni contrattuali di seguito precise.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto la **fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di un sistema di compressione dell'aria comburente utilizzato per collaudare combustori per turbogas all'interno dell'area sperimentale di Sesta Lab.**

La tipologia dei materiali da fornire e le modalità di fornitura degli stessi, nonché i lavori e servizi accessori, sono descritti nella presente lettera e nei documenti citati al successivo paragrafo e sono dunque a Voi noti anche a seguito dei sopralluoghi che avevate avuto facoltà di eseguire preliminarmente alla

prestazione delle offerte.

Il contenuto di tali documenti, che l'Appaltatore riconosce sufficienti a determinare l'oggetto del Contratto misto di fornitura, ha valore esplicativo e non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente ed a perfetta regola d'arte quanto oggetto di esso, completo, finito in ogni sua parte ed idoneo allo scopo cui è destinato, del quale scopo l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

1.1. DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Il Contratto misto di fornitura è costituito, in modo unitario e inscindibile, dai documenti di seguito elencati:

- A. Presente lettera d'ordine;
- B. Lettera di accettazione;
- C. Offerta economica;
- D. Offerta tecnica;
- E. Cronoprogramma;
- F. Specifica tecnica e allegati tecnici;
- G. Studio di fattibilità opere edili;
- H. Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI);
- I. Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- J. Costi per la Sicurezza (CS).

Si precisa che eventuali quantità indicate nei documenti sopra elencati sono di massima e non sono impegnative per Co.Svi.G.

In caso di non conformità, o divergenza tra i succitati documenti contrattuali, il contenuto di ciascuno di essi ha valore prevalente su quelli successivi, secondo

l'ordine nel quale i documenti stessi sono sopra elencati.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui sopra hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla norma derogata.

Ove, nei documenti sopra elencati, vi sia scritto "dalla firma del Contratto" oppure "dalla data dell'ordine" si intenda "dalla data di accettazione del Contratto".

1.2. DATI AMMINISTRATIVI E FISCALI DEL FORNITORE

I dati relativi al Fornitore sono i seguenti:

- Ragione sociale: ...;
- Sede legale: ...;
- Partita I.V.A. ...;
- Codice Fiscale: ...;
- Tel: ..., Fax: ..., E-mail: ..., PEC: ...

2. ESECUZIONE DELLA FORNITURA E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Le modalità di esecuzione della fornitura sono dettagliate nella Specifica Tecnica.

Si evidenzia che nell'allegato Specifica Tecnica, sono elencate le caratteristiche tecnico-applicative minime che l'appaltatore dovrà obbligatoriamente assicurare nell'esecuzione delle prestazioni tutte.

L'offerta tecnica definisce le caratteristiche ulteriori che l'appaltatore è obbligato ad implementare.

2.1. SUBAPPALTO

Tutte le prestazioni del presente contratto sono subappaltabili o affidabili a cattimo, nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto, ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per poter subappaltare, l'appaltatore dovrà aver indicato nella documentazione per la partecipazione alla gara le opere (o parti di opere) per le quali intende avvalersi del subappalto/cottimo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (in particolare, si rimanda al comma 4, lett. b). In caso contrario, Co.Svi.G. non potrà autorizzare alcun subappalto/cottimo.

Qualora non ricorrono i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (a cui si rimanda), i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'appaltatore. Qualora, invece, ricorrono i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti spettanti al subappaltatore e/o al cottimista verranno effettuati direttamente da Co.Svi.G. (in tal caso l'appaltatore deve comunicare al RUP la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore e/o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento).

3. SICUREZZA

La violazione da parte dell'Appaltatore delle clausole facenti parte del presente articolo 3, comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., fatto salvo ogni diritto di Co.Svi.G. al risarcimento del danno.

Co.Svi.G. si riserva comunque la facoltà di compiere verifiche ispettive presso le unità produttive interessate dal presente Contratto al fine di verificare il rispetto delle clausole sotto riportate. L'Appaltatore è tenuto a prendere tutte le necessarie precauzioni, ad osservare le eventuali prescrizioni, ad adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza, che le norme prescrivono e che l'esperienza suggerisce, atti a prevenire ed evitare infortuni ed incidenti di qualsiasi genere.

L'Appaltatore dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, in particolare in via esemplificativa e non esaustiva:

- dal D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81;
- dal D.Lgs. del 10.04.2006 n. 195;
- dalle Norme eventualmente emesse nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, Co.Svi.G. ha fornito all'Appaltatore dettagliate informazioni, anche in modo documentale mediante la consegna del DUVRI, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare e su eventuali piani di emergenza aziendali.

Co.Svi.G. coopererà inoltre con l'Appaltatore all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi specifici esistenti nell'ambiente. Tali misure verranno riportate nel Piano Operativo Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore prima dell'inizio delle attività; tale documento deve rimanere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

La conoscenza da parte di Co.Svi.G. di detto documento non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

L'Appaltatore dovrà comunicare a Co.Svi.G., prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo di almeno una persona designata a promuovere ed eseguire attività di prevenzione antinfortunistica (preposto); eventuali variazioni in corso d'opera dovranno essere tempestivamente comunicate. Co.Svi.G, da parte sua, designerà

un referente aziendale per la sicurezza.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di fornire a Co.Svi.G. notizie e dati inerenti agli infortuni che eventualmente coinvolgessero i propri lavoratori, quelli delle eventuali imprese subappaltatrici e/o ausiliarie od eventuali lavoratori in somministrazione/distacco nell'espletamento dei lavori affidati con il presente Contratto.

Qualora le attività dovessero essere eseguite su o in prossimità di impianti in esercizio, l'Appaltatore è tenuto a richiedere per iscritto l'autorizzazione a iniziare facendosi rilasciare conferma secondo le procedure in atto presso Co.Svi.G.

Nel caso si renda necessario mettere fuori servizio taluni impianti di Co.Svi.G., l'Appaltatore dovrà chiedere ed ottenere, preventivamente, l'autorizzazione ad iniziare le attività dal personale di Co.Svi.G. espressamente autorizzato ed attenersi a tutte le disposizioni da questi impartite.

Nel caso in cui, per esigenze eccezionali di servizio, gli impianti debbano essere urgentemente rimessi in esercizio, l'Appaltatore deve immediatamente interrompere le attività e provvedere alla messa a disposizione dell'impianto con le modalità sopra indicate.

Ove l'Appaltatore non adempia a tale obbligo, come pure in ogni caso in cui, per sua colpa, si verifichi un ritardo nella rimessa in servizio degli impianti rispetto al programma prestabilito, l'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente derivati a Co.Svi.G. e/o a terzi.

In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di sicurezza sul lavoro, anche da parte di eventuali subappaltatori e/o imprese ausiliarie, Co.Svi.G. si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione dei lavori, senza che questa comporti riconoscimento alcuno,

oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

La violazione da parte dell'Appaltatore delle clausole facenti parte del presente articolo 3, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., fatto salvo ogni diritto di Co.Svi.G. al risarcimento del danno.

4. PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi in materia retributiva, contributiva e previdenziale, Co.Svi.G. ha facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere da Co.Svi.G. indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro. Dette trattenute perdureranno fino alla completa sanatoria delle suddette inadempienze.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere:

- al pieno rispetto delle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e prevenzione infortuni e a farle rispettare da parte di tutto il personale dipendente e ai lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- alle assicurazioni di legge per il proprio personale dipendente;
- prima dell'inizio delle attività e comunque non oltre 10 (dieci giorni) dalla consegna delle stesse, per i lavoratori propri e/o comunque impiegati per

l'esecuzione del Contratto, a consegnare a Co.Svi.G. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Co.Svi.G. si riserva di comunicare gli estremi del presente Contratto agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INPS, ecc.) onde porli in grado di esercitare ogni controllo di loro competenza. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a manlevare e a tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia onere, obbligo e/o responsabilità derivante dalla violazione delle norme anzidette da parte dei propri dipendenti o dei lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì in ogni caso a manlevare e a tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia contestazione ovvero onere e/o obbligo dovesse sorgere in ordine agli adempimenti retributivi, previdenziali e contributivi in riferimento ai propri dipendenti e/o ai lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è unico responsabile dell'operato del personale da lui dipendente e/o di quello comunque impiegato per l'esecuzione del Contratto.

Prima dell'inizio delle prestazioni, e comunque prima dell'arrivo del proprio personale sul luogo di lavoro, l'Appaltatore è tenuto a fornire a Co.Svi.G. la lista nominativa del personale utilizzato per il presente Contratto, corredata della qualifica, numero di matricola e posizioni assicurative di legge. Con riferimento a detti lavoratori, l'Appaltatore si impegna, altresì, a prevedere forme di rotazione del proprio personale nell'esecuzione delle attività qualora ciò sia compatibile con la natura ed il contenuto professionale dell'attività richiesta.

Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere:

- a garantire il rispetto, anche del proprio personale dipendente, di tutte le disposizioni impartite da Co.Svi.G. per il controllo degli accessi alle proprie

strutture, per la presenza del personale stesso e di tutti i regolamenti vigenti negli impianti. A tale scopo l'Appaltatore, ai sensi della L. 123/2007 come introdotto dalla Legge 248/06, dovrà munire il suddetto personale, di tesserino di riconoscimento completo di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del corrispondente numero di matricola e l'indicazione del datore di lavoro, con l'obbligo di esporla. Non sarà consentito l'accesso al personale sprovvisto di detto tesserino. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo della tessera mediante, annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di inadempienza, accertata dagli organi di controllo, sono previste sanzioni a carico dei datori di lavoro appaltatori e la sospensione dei lavori se si accertano dipendenti non regolari superiori al 20%;

- a dimostrare a Co.Svi.G., ogni qualvolta lo richieda, di aver adempiuto alle disposizioni legislative in materia di gestione del personale (esibendo e trasmettendo copia del Libro Unico del Lavoro, sezione presenze, copia della lettera-denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa Edile se prevista, assicurativi ed antinfortunistici, copia dei versamenti effettuati, ecc.).

Co.Svi.G., ai sensi dell'art. 1456 C.C., si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del Contratto in caso di riscontrate irregolarità relative ad adempimenti previdenziali, assicurativi ed attinenti i contratti di lavoro a carico dell'Appaltatore.

4.1 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Tutti i pagamenti sono vincolati alla regolarità del DURC; ove risulti irregolare anche uno solo dei DURC, Co.Svi.G. si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi (oltre che attivare le procedure di segnalazione agli enti interessati), fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Affidatario possa pretendere da Co.Svi.G. indennizzi o risarcimento di danni, né la maturazione di interessi o altro.

Si applica quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 come previsto dall'art. 8.1 del presente Contratto.

Non rientrano nel novero dei destinatari dell'obbligo del DURC i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.

4.2. DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

L'Appaltatore deve inoltre provvedere a quanto previsto dal Regolamento di cui al D.M. 388/03 recante le disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale.

I datori di lavoro delle imprese appaltatrici dovranno inviare a Co.Svi.G. che gestisce il Contratto, l'elenco dei nominativi dei propri addetti al primo soccorso per lo specifico luogo di lavoro interessato. Il personale dell'impresa dovrà avere in dotazione almeno un pacchetto di medicazione, conforme alle prescrizioni del D.M. 388/03, ed un mezzo di comunicazione idoneo al fine di una pronta attivazione dell'emergenza sanitaria (tel. 118). Tutte le azioni relative al pronto

soccorso saranno effettuate dagli addetti dell'impresa interessata.

Sarà compito della stessa informare immediatamente Co.Svi.G. dell'eventuale infortunio.

4.3. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto secondo le condizioni, modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Lettera d'Ordine nonché nella documentazione di cui al precedente articolo 1.1. e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza, le migliori tecniche disponibili ed a regola d'arte, avvalendosi a tal fine di personale qualificato e idoneo per il corretto espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore, oltre agli oneri previsti nella presente Lettera d'Ordine e nei relativi allegati, si impegna a:

- eseguire le attività oggetto del Contratto senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa di Co.Svi.G. e/o di terzi;
- dare immediata comunicazione a Co.Svi.G. di ogni circostanza che possa interferire e/o influire sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- adottare, nell'esecuzione del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, a persone e/o a cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a porre rimedio ai danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal proprio personale e/o dagli eventuali subappaltatori a Co.Svi.G. e/o a terzi;
- assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di

- lavoro e il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio;
- manlevare e comunque tenere indenne Co.Svi.G. da qualsiasi responsabilità e da qualsivoglia onere che dovesse derivare da quanto previsto al punto precedente, ivi comprese eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l'esecuzione del Contratto;
 - comunicare tempestivamente a Co.Svi.G. ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagnia societaria e dei propri organi societari.

L'elencazione sopra riportata è solo esemplificativa e non limitativa; pertanto, restano a carico dell'Appaltatore tutti gli ulteriori oneri, anche se non espressamente indicati nel Contratto, necessari o comunque opportuni ai fini della corretta esecuzione dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore riconosce il diritto di Co.Svi.G. a controllare e verificare l'esatto adempimento, da parte dell'Appaltatore stesso, di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto e di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite da Co.Svi.G. in corso di esecuzione dello stesso.

Qualora dovessero risultare errori o imprecisioni relativamente alle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore si impegna a compiere quanto necessario per porvi rimedio ai fini dell'esatto svolgimento delle prestazioni e nel rispetto dei termini relativi a ciascuna attività.

Resta fermo che la mancata formulazione di osservazioni o eccezioni da parte di Co.Svi.G. sulle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni in occasione delle suddette attività di controllo e verifica non esclude né limita la responsabilità dell'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente

Contratto.

4.3.1. RIFIUTI SPECIALI

Per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il cui "produttore" è l'Appaltatore (rifiuti originati dalla propria attività), lo stesso deve provvedere a propria cura e spese al trattamento ed al conferimento ad impianto autorizzato, dando dimostrazione a Co.Svi.G., di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi in conformità alle vigenti disposizioni di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà:

- assicurare che la gestione del rifiuto sia effettuata da ditta autorizzata in base alle disposizioni delle leggi vigenti;
- fornire a Co.Svi.G., copia della 4° copia di tutti i Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) in caso di spedizioni in ambito nazionale o copia dell'ultima copia dell'allegato VII alla Dir;
- 1013/06/Ce firmato in originale nel caso di spedizioni transfrontaliere;
- permettere, in qualsiasi momento, le verifiche richieste dai rappresentanti di Co.Svi.G. presso gli impianti e le sedi di tutte le imprese che partecipano alla gestione dei rifiuti.

In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di gestione rifiuti, Co.Svi.G. si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione dei lavori, senza che questa comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

4.3.2. D.P.C.M. 11 MAGGIO 1991 N. 187

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 187/91, è fatto obbligo all'Appaltatore, qualora si tratti di società assoggettata al decreto in questione, di comunicare a Co.Svi.G. se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella

composizione societaria di entità superiore al 2%.

Tale obbligo dovrà essere imposto anche ad eventuali ditte subappaltatrici.

La comunicazione dovrà essere fornita, ove anche non fossero intervenute variazioni, almeno con cadenza annua.

4.3.3. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il presente Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Ogni qualvolta intervengano variazioni nell'assetto societario, l'Affidatario dovrà consegnare, a Co.Svi.G., la certificazione attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia.

Qualora, anche a seguito di verifiche effettuate d'ufficio da Co.Svi.G. presso gli Enti competenti, emergano in merito all'Affidatario elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, Co.Svi.G. procederà alla risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile senza che l'Affidatario possa richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di Co.Svi.G.

4.4 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza di Co.Svi.G., che assume il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è costituita nella persona di:

- Alice Durazzi, a.durazzi@sestalab.com; 0577 1698552.

Al DEC è quindi assegnato il compito di:

- a) verificare la regolare esecuzione dei lavori e la conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto richiesto;
- b) effettuare le verifiche in contraddittorio precedenti la fatturazione ed emettere il relativo Certificato di Pagamento di concerto con il RUP;
- c) controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le

disposizioni contenute nel presente Contratto.

Per quanto riguarda le questioni amministrative e relative ai pagamenti il referente è Paola Boddi (p.boddi@cosvig.it).

Prima dell'inizio delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare ai su indicati rappresentanti di Co.Svi.G. il nominativo del proprio Rappresentante e del suo sostituto, il quale, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.

Il Rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto sono responsabili della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente Contratto e devono essere in possesso delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto cambi la propria rappresentanza, dovrà comunicare per iscritto all'unità che gestisce il Contratto il nuovo nominativo.

5. DURATA DEL CONTRATTO

La consegna definitiva dell'opera "chiavi in mano" (a seguito di collaudo provvisorio, test performance, consegna manuali e di tutta la documentazione prevista dalla Specifica Tecnica) dovrà avvenire entro e non oltre **558** (**cinquecentocinquantotto**) giorni, naturali e consecutivi, dal perfezionamento del contratto. Il certificato di collaudo provvisorio dell'opera assumerà carattere definitivo decorsi due anni dal collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

6. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del Contratto ammonta a complessivi **€ ... (Euro .../...)**, esclusa IVA,

di cui:

- a) € ... (Euro ...) per prestazioni "a corpo";
- b) 36.513,00 (Euro Trentaseimilacinquecentotredici/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le prestazioni in oggetto saranno compensate con le modalità di cui al successivo art. 8.1.

6.1. PREZZO CONTRATTUALE

L'importo di cui all'allegato Offerta Economica, comprende e compensa ogni e qualsiasi onere derivante dall'operare in conformità ai disposti del presente Contratto, delle leggi vigenti e delle norme di sicurezza.

Il corrispettivo del presente appalto è da assoggettare all'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'Appaltatore dichiara di aver giudicato l'importo a base di gara remunerativo e tale da aver consentito l'offerta presentata e determinata a propria completa soddisfazione, sulla base di calcoli di sua convenienza.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di dette prestazioni.

6.2. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali varianti richieste, in necessità, da Co.Svi.G. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Co.Svi.G. nel corso dell'esecuzione delle attività, ha facoltà di chiedere varianti alle prestazioni stesse rispetto a quelle indicate nel presente Contratto.

Laddove la variante richiesta comporti un aumento dell'importo contrattuale e Co.Svi.G. decida di eseguire la variante medesima, quest'ultima sarà in ogni caso compensata applicando il ribasso presentato per il presente Contratto in sede di offerta economica.

In ogni caso, tutte le nuove prestazioni richieste ed approvate da Co.Svi.G. dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità indicate nel presente Contratto.

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente approvata da Co.Svi.G. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove ritenuto opportuno da Co.Svi.G., comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del Contratto.

7. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI, FATTURAZIONE E RISERVE

7.1. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La fatturazione da parte dell'Appaltatore avverrà, previo benestare di Co.Svi.G., a seguito di verifica di conformità della fornitura e dei servizi e regolare esecuzione dei lavori.

Tutti gli accertamenti verranno effettuati in contraddittorio; nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di presenziare alle misurazioni ed accertamenti o di sottoscrivere i documenti di verifica, Co.Svi.G. provvederà autonomamente.

Qualora, durante il controllo in contraddittorio, vengano riscontrate da parte di Co.Svi.G. vizi e/o difformità, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i servizi e le opere necessari ad eliminare i suddetti vizi e/o difformità.

Ove la qualità delle attività prestate dall'Appaltatore risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione delle stesse, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

7.2. FATTURAZIONE

Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere al DEC il Certificato di Pagamento (benestare alla fatturazione da parte di Co.Svi.G.). Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Co.Svi.G., delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità e regolare esecuzione delle prestazioni come da articolo precedente.

Le fatture emesse dovranno essere intestate a:

- Co.Svi.G. S.c.r.l., Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI), Partita IVA: 00725800528.

Le fatture dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo posta@pec.cosvig.it.

Le fatture che non dovessero pervenire per PEC non saranno prese in considerazione.

Esse dovranno riportare, oltre agli estremi del presente Contratto, i seguenti dati:

- coordinata bancaria internazionale codice IBAN del proprio conto corrente dedicato così come previsto dal successivo articolo 8.1;
- codice CIG di cui all'oggetto del presente Contratto.

Non è richiesta la fatturazione elettronica.

7.3. RISERVE

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere tempestivamente segnalate e, in ogni caso, formulate, a pena di decadenza, con una comunicazione ufficiale e nel rispetto dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di avvenuta risoluzione delle riserve, l'accettazione medesima sarà formalizzata con apposito atto.

8. PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

8.1. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

a) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, all'Appaltatore sarà corrisposta, qualora lo stesso la richieda, una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo (esclusi gli oneri della sicurezza), all'accettazione del presente Contratto, secondo le modalità indicate al comma 18 nel medesimo articolo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

b) In alternativa all'anticipazione del prezzo di cui al punto a), 20% dell'importo contrattuale (esclusi gli oneri della sicurezza) ad attestazione di fine e regolare esecuzione dei lavori edili (termine attività F.3 al trimestre 2, M3, del GANTT);

c) 50% dell'importo contrattuale ad attestazione di completamento e verifica di conformità della fornitura e posa in opera del treno di compressione e dei sistemi meccanici ed elettrotecnicici nel loro insieme (termine attività F.6 al trimestre 6, M17, del GANTT);

d) 30% dell'importo contrattuale, come saldo finale, alla consegna definitiva "chiavi in mano" delle opere, a seguito di collaudo provvisorio, test performance, consegna manuali e di tutta la documentazione prevista dalla Specifica Tecnica (termine attività F.8 al trimestre, M18, del GANTT). Si

precisa che il collaudo provvisorio dovrà avere luogo entro un massimo di sei mesi dall'ultimazione dell'opera, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La liquidazione del saldo finale è soggetta quindi alle verifiche di collaudo. Il DEC formula in ogni caso una sua relazione sul saldo finale. Ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.lgs. 50/2016 il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della garanzia prevista da tale norma.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati per intero ad attestazione di fine e regolare esecuzione dei lavori edili (termine attività F.3 al trimestre 2, M3, del GANTT), dietro preventivo assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Co.Svi.G. provvede ai pagamenti come predetto non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura fiscale fine mese, con le modalità di cui ai precedenti artt. 7. 1 e 7.2.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato, comunicato dall'impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai fini del pagamento del corrispettivo Co.Svi.G. procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società.

In caso di inadempienza contributiva si applica quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, mentre in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica il comma 6 dello stesso articolo.

In ogni caso, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato

alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto

2010, n. 136 e s.m.i.

Pertanto, in ottemperanza al sopracitato articolo 3 della legge n. 136/2010:

a) l'Appaltatore utilizzerà il conto corrente bancario dedicato come sopra indicato;

b) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore devono avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 4, della medesima Legge n.

136/2010;

c) ogni pagamento deve riportare il codice C.I.G. di cui all'oggetto del Contratto;

d) l'Appaltatore è tenuto a comunicare ad Co.Svi.G. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso;

e) qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore ad Co.Svi.G. il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità;

f) l'appaltatore deve prevedere le stesse clausole di cui ai punti a), b), c), d) ed e) sui contratti con i propri subappaltatori;

g) nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. o dalle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) il

presente Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

8.2. CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, nonché dalla Legge n. 52 del 21.02.1991 e dall'art. 1260 del Codice Civile, fermo restando il diritto d'opposizione di Co.Svi.G. alla cessione medesima.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente Contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG di cui all'oggetto. Co.Svi.G. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

È vietata da parte dell'Appaltatore la cessione, anche parziale, del presente Contratto, salvo espressa autorizzazione di Co.Svi.G.

9. GARANZIE E ASSICURAZIONI

9.1. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore garantisce la buona esecuzione e la perfetta efficienza di quanto forma oggetto dell'appalto nel suo insieme ed in tutte le sue attività.

L'Appaltatore si impegna pertanto a rieseguire, a propria cura e spese, le prestazioni che ad insindacabile giudizio di Co.Svi.G. risultassero non eseguite correttamente e a ripagare eventuali danni che l'Appaltatore, nel corso della esecuzione delle stesse, dovesse causare.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore del Contratto

è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria per un importo pari al ...%

dell'importo delle prestazioni, equivalente ad **€ ... (Euro .../...)**.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la

fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione,

e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,

comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro

15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.

50/2016 in caso di possesso delle certificazioni di cui allo stesso comma del

medesimo decreto. Pertanto all'atto di presentazione della garanzia L'Appaltatore

è tenuto ad allegare anche copia conforme delle certificazioni possedute.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni

del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in

più all'impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Co.Svi.G.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca

dell'affidamento da parte di Co.Svi.G.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto

fino ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Co.Svi.G. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il complemento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'impresa. Co.Svi.G. ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da Co.Svi.G. e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia deve essere aggiornata all'importo della variazione e può essere ridotta solo in caso di riduzione degli importi contrattuali.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.lgs. 50/2016.

9.2. ASSICURAZIONI

L'Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri ed i danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne Co.Svi.G. da ogni qualsivoglia responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere e/o obbligo a riguardo.

L'Appaltatore deve comunque tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna altresì a risarcire Co.Svi.G. per qualsiasi sinistro e danno dallo stesso subito, direttamente o indirettamente causato dallo stesso Appaltatore e/o dai propri dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto a presentare a Co.Svi.G. copia della Polizza assicurativa RCT/RCO, per danni a persone e cose, anche in riferimento ai propri dipendenti, e/o comunque soggetti incaricati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente, sia a terzi.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite da Co.Svi.G.

Tale responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone e cose che si siano verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e servizi in gestione, in casi di emergenza.

L'Appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati, sia diretti che indiretti, salvo il diritto di Co.Svi.G. alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è obbligato, quindi, a presentare polizza "Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro" di cui all'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per una somma assicurata non inferiore a:

- per i danni di esecuzione € 7.000.000,00 (Euro Settemilioni/00);
- per la responsabilità civile verso terzi € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00).

I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché nel successivo periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto stesso (2 anni

dalla data di collaudo provvisorio).

Resta inteso che Co.Svi.G. avrà il diritto di rivalersi verso l'Appaltatore per il riconoscimento dell'eventuale maggior danno rispetto alle polizze.

10. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La cauzione definitiva di cui al precedente articolo 9.1 costituirà garanzia del corretto adempimento degli adempimenti contrattuali da parte dell'aggiudicatario e pertanto dovrà risarcire le seguenti penali, salvo il diritto di Co.Svi.G. di ottenere l'indennizzo dovuto anche nel caso in cui la cauzione non sia sufficiente:

- per ogni 1Kg/s in difetto rispetto a quanto dichiarato per il parametro A dell'offerta tecnica, il fornitore dovrà corrispondere una somma di € 200.000,00 (Euro Duecentomila/00); la misura viene approssimata alle unità, laddove il valore decimale sia uguale o superiore a 5 si approssimerà all'unità successiva;
- per ogni 1Kg/s in difetto rispetto a quanto dichiarato per il parametro B dell'offerta tecnica, il fornitore dovrà corrispondere una somma di € 350.000,00 (Euro Trecentocinquantamila/00), la misura viene approssimata alle unità, laddove il valore decimale sia uguale o superiore a 5 si approssimerà all'unità successiva;
- per ogni giorno di calendario eccedente quanto dichiarato per il parametro D, il fornitore dovrà corrispondere una somma di € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00).
- per ogni giorno di calendario eccedente giorni 558, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per la consegna ultima delle opere di cui all'art. 8 del presente disciplinare, il fornitore dovrà corrispondere una somma di € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00).

Si precisa che le suddette penali sono da intendersi come cumulabili fino al raggiungimento del 10% massimo dell'importo del contratto, raggiunto il quale Co.Svi.G. avrà la facoltà di risolvere il contratto.

In particolare si intende per ritardo anche il tempo occorrente per ripetere le prestazioni non eseguite a regola d'arte e riscontrate tali in sede di accettazione delle stesse.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla Specifica Tecnica. In tal caso Co.Svi.G. applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Co.Svi.G., ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente Contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, Co.Svi.G. provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente Contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Nel caso in cui Co.Svi.G. accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

La regolarizzazione della penale sarà effettuata con trattenuta sul pagamento di

quanto dovuto da Co.Svi.G.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Co.Svi.G. ad ottenere la fornitura; è fatto in ogni caso salvo il diritto di Co.Svi.G. di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Oltre che negli specifici casi espressamente previsti dai precedenti e successivi articoli, Co.Svi.G. si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile nelle ulteriori ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e 176 del medesimo decreto.

10.1 RECESSO

Co.Svi.G. si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal Contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal Contratto.

11. TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione delle opere ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'esecuzione dei lavori Co.Svi.G. può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel presente contratto.

12. ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri di cui al presente Contratto e alla Specifica Tecnica, al DM. 145 del 2000 e al DPR 207 del 2010 (per la parte ancora vigente), nonché a quanto

previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico

dell'impresa gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal DEC in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte;
- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo nonché formalmente nominato;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà di Co.Svi.G. e di quanto consegnato all'Appaltatore;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;

- l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- l'esecuzione di ogni prova di carico che sia stata ordinata su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato da Co.Svi.G., allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto;
- l'eventuale pagamento di tasse o altri oneri per concessioni, abilitazioni, autorizzazioni, certificazioni, ecc. nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inherente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati sul posto;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale

siano stati affidati lavori per conto diretto di Co.Svi.G.;

- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta di Co.Svi.G., da parte delle predette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle prestazioni;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni di Co.Svi.G., dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto di Co.Svi.G.;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto da Co.Svi.G., senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dell'opera l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tavole indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri, e l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, pena il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza; l'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti di Co.Svi.G. per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

13. PROPRIETA' INTELLETUALE - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Tutti gli elementi che Co.Svi.G. mette a disposizione in occasione del presente Contratto nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del presente Contratto, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini della esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati, salvo il caso in cui il fornitore debba ottemperare agli obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da Co.Svi.G. ovvero che risultino da documenti di pubblico dominio.

L'Appaltatore sarà responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati dello svolgimento delle attività contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire a Co.Svi.G., alla data di cessazione dell'efficacia del presente Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni forniti o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta di Co.Svi.G.

Gli obblighi derivanti dal presente articolo perdurano anche successivamente alla

scadenza del presente Contratto o al suo scioglimento per qualsiasi motivo.

In caso di inosservanza dei presenti obblighi di riservatezza, Co.Svi.G. ha la

facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del

codice civile, fermo restando il diritto di Co.Svi.G. al risarcimento dei danni

conseguenti.

14. INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii.

(Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono

acquisiti nell'ambito dell'affidamento del presente ordine, sono raccolti e trattati

in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla stipula e

gestione del Contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali,

ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno

conservati per la durata dell'ordine e successivamente alla sua cessazione per un

tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni

di legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse

alla stipula e gestione dei Contratto è presupposto indispensabile per

l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati mentre

l'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali

è facoltativa;

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di

comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di Co.Svi.G.

e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;

- la Vostra Società ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa, i diritti previsti dall'art. 213 del D.Lgs. 50/2010;
- il titolare del trattamento dei dati in questione è Sergio Chiacchella.

15. NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- D.Lgs. 50/2016 "Nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, per le parti ancora in vigore;
- L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- Legge n. 241 del 07/08/1990.
- Linee Guida, Determine ed ulteriori norme e direttive emanate da ANAC.
- Codice Civile.

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Contratto, ove il Co.Svi.G. sia attore o convenuto è competente il Foro di Siena con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

16. IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto

del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di Co.Svi.G.

In particolare dovrà essere regolarmente assolta l'**imposta di bollo** (in modalità cartacea o telematica, come consentito dalle norme in vigore), apponendo una marca da bollo da **€ 16,00 ogni 4 facciate** della presente Lettera d'Ordine.

17. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Affinché il Contratto possa ritenersi perfezionato ed efficace è indispensabile che ci rimettiate all'indirizzo di posta elettronica certificata contratti@pec.cosvig.it, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, all'attenzione del dott. Giuseppe Gianfredi:

- a) la presente Lettera d'ordine, completa di marche da bollo di cui al paragrafo precedente, firmata digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante in segno di integrale accettazione;
- b) l'allegato modello Lettera di Accettazione, compilato e firmato digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante.
- c) documento comprovante la costituzione della Garanzia Definitiva di cui al precedente articolo 9.1, firmato digitalmente dal Vs. Legale rappresentante.
- d) documento comprovante la costituzione della Polizza Assicurativa di cui al precedente articolo 9.2, firmato digitalmente dal Vs. Legale rappresentante.

Resta inteso tra le parti che con l'apposizione della firma digitale, da parte dell'Appaltatore, sulla presente Lettera d'Ordine e sull'allegato modello di lettera di accettazione, l'Appaltatore medesimo, con tale firma digitale, esprime il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali ed accetta espressamente ed incondizionatamente tutti i documenti e clausole facenti parte del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare i suddetti documenti nel termine sopra prescritto, Co.Svi.G. si riserva di revocare l'aggiudicazione.

Qualora le dichiarazioni sottoscritte dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità e consegnate a Co.Svi.G. si rivelassero, in tutto o in parte, inesatte e/o mendaci, il Contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Resta inteso che, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del presente Contratto, Co.Svi.G. si riserva tale possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni, previste dalle leggi in vigore, di impedimento del rapporto contrattuale.

Distinti saluti.

In nome e per conto di Co.Svi.G.

L'Amministratore Unico

Piero Ceccarelli